



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
CONSIP s.p.a.
per l'esercizio 2015

Relatore: Consigliere Antonio Galeota

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: il dott. Giampiero Greco

Determinazione n. 56/2017



La

Corte dei Conti
in
Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza dell'8 giugno 2017;

visto il T.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934 n. 1214;

vista la l. 21 marzo 1958, n. 259;

visto il bilancio per l'esercizio 2015, con le annesse relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e della società di revisione, trasmesso alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata l. n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antonio Galeota e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente per l'esercizio 2015;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2015 emerge che:

- 1) il conto economico evidenzia un risultato netto di 461.036 euro, in diminuzione del 36,8 per cento rispetto all'anno precedente;
- 2) il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ammonta a 26,69 milioni di euro con un incremento rispetto al 2014, pari all'utile di esercizio;
- 3) il costo del personale ammonta a 26 milioni di euro, con un incremento di 542.000 euro (+2,12 per cento) rispetto al precedente esercizio, per effetto dell'aumento della consistenza media dell'organico;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

4) è necessario avviare approfondimenti in ordine alla impostazione delle gare c.d. *facility*, essendosi queste rivelate di difficile gestione sia per il loro dimensionamento, sia per i tempi di aggiudicazione, sia per l'ampio contenzioso a cui hanno dato luogo;

5) i costi di consulenza (pari a 8,36 milioni di euro), posti a raffronto con quelli dell'anno 2014 (7,51 milioni di euro), rilevano un incremento complessivo di 847.000 euro (+11,28 per cento), riconducibile al maggior ricorso ai "servizi di assistenza" ed in particolare alla gestione del contenzioso (da 1,98 milioni di euro dell'anno 2014 a 2.68 milioni di euro del 2015), con un incremento del 35,13 per cento ed una incidenza della singola voce sul totale che passa dal 26,41 per cento del 2014 al 32,08 per cento del 2015. Al riguardo, si ribadisce l'esigenza già segnalata nelle relazioni precedenti, di una preventiva ed accurata verifica circa la inesistenza nella Società di risorse idonee a svolgere le funzioni d'istituto, valutando l'esperienza da lungo tempo acquisita dal personale interno;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata l. n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio dell'esercizio — corredata delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2015 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unica relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip s.p.a. per l'esercizio 2015.

ESTENSORE

Antonio Galeota
Antonio Galeota

PRESIDENTE

Enrica Laterza
Enrica Laterza

Depositata in segreteria 22.6.2017

PER COPIA CONFORME

Roberto N.

IL DIRETTORE
(Dott. Roberto Neri)

Roberto Neri

S O M M A R I O

Premessa.....	10
1. Quadro normativo di riferimento.....	11
1.1 Fatti di principale rilievo avvenuti successivamente al 2015.....	17
1.1.1 Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione.....	17
1.1.2 Gara <i>Facility Management 4</i>	18
1.1.3 Gara <i>Facility Management 3</i>	19
1.1.4 Nuova convenzione Mef – Consip.....	21
2. Organi societari.....	23
3. Assetto organizzativo	25
3.1 Interventi su organizzazione.....	26
3.1.1 Interventi su processi: il PTPC	26
3.2 Attività svolta nella qualità di stazione appaltante di Sogei s.p.a. per acquisto di forniture informatiche	28
4. Personale.....	31
4.1 Consulenze.....	32
5. Assetto dei controlli interni	35
5.1 Collegio sindacale e società di revisione	35
5.2 Organismo di vigilanza	35
5.3 <i>Internal audit</i> e controllo interno	36
6. Attività svolta e risultati conseguiti	37
6.1 Area Acquisti della pubblica amministrazione	39
6.1.1 Il sistema delle convenzioni	40
6.1.2 Il Mercato elettronico della pubblica amministrazione.....	41
6.1.3 L'accordo quadro.....	42
6.1.4 Il Sistema dinamico d'acquisto della pubblica amministrazione - Sdapa	42
6.2 Progetti per la pubblica amministrazione	44
6.2.1 <i>Procurement</i> verticale	44
6.2.2 Affidamenti di legge	44
6.3 Controlli sulla esecuzione e sulla qualità delle forniture.....	46

6.4 L'assistenza al Tesoro per la gestione delle partecipazioni e nei processi di privatizzazione.....	47
7. Contenzioso.....	48
8. Risorse finanziarie.....	51
9. Il Bilancio.....	53
9.1 Conto economico	55
9.2 Stato patrimoniale	60
9.3 Variazioni intervenute nelle consistenze delle partite dell'attivo e del passivo.....	63
9.3.1 Variazioni dell'attivo.....	63
9.3.2 Variazioni del passivo.....	65
9.4 Rendiconto finanziario	68
9.5 Riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale.....	72
10. Considerazioni conclusive.....	77

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Compensi del Consiglio di Amministrazione.....	24
Tabella 2 - Compensi del collegio sindacale.....	24
Tabella 3 - Personale in servizio	31
Tabella 4 - Costo del personale	31
Tabella 5 - Costi per consulenze.....	33
Tabella 6 - Andamento indicatori Mepa	41
Tabella 7 - Contenziosi dinanzi al Tar o Consiglio di Stato	49
Tabella 8 - Giudizi soccombenti	49
Tabella 9 - Ricavi derivanti da convenzioni	52
Tabella 10 - Valori economici e patrimoniali 2015 per aggregato.....	54
Tabella 11 - Conto economico.....	56
Tabella 12 - Stato patrimoniale - attività.....	60
Tabella 13 - Stato patrimoniale – passività	61
Tabella 14 - Conti d'ordine	62
Tabella 15 - Immobilizzazioni	63
Tabella 16 - Immobilizzazioni immateriali	63
Tabella 17 - Immobilizzazioni materiali	64
Tabella 18 - Movimentazioni del patrimonio netto	66
Tabella 19 - Debiti	67
Tabella 20 - Rendiconto finanziario	69
Tabella 21 - Determinazione capitale circolante	70
Tabella 22 - Riclassificazione del conto economico	72
Tabella 23 - Ricavi.....	73
Tabella 24 - Riclassificazione dello stato patrimoniale.....	74
Tabella 25 - Analisi del capitale circolante	75

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito — con le modalità di cui all'art. 12 della stessa legge — sulla gestione della Consip s.p.a. relativamente all'esercizio finanziario 2015, nonché sui principali eventi di gestione verificatisi fino a data odierna.

Il precedente referto, relativo all'esercizio 2014, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 91/2016 del 19 luglio 2016 ed è pubblicato in Atti parlamentari, Leg. 17, Doc. XV, n. 434.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nell'anno 2015 hanno inciso sulle funzioni e sulle attività di Consip diverse disposizioni.

Va, in primo luogo, segnalato l'inquadramento di Consip, a partire dal 1° gennaio 2015, nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'Istat, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (legge di contabilità e di finanza pubblica).

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1 ha apportato le seguenti modifiche sostanziali al regime degli acquisti centralizzati:

- il comma 495, estende anche agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e alle agenzie fiscali di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip e al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa);
- ai commi 496 e 497 estende la facoltà di ricorso alle convenzioni e agli accordi quadro Consip a tutte le stazioni appaltanti (non più, dunque, ai soli soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 comma 25 del codice dei contratti pubblici);
- con riferimento alle specifiche merceologie dell'art. 1 comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, cui è stata aggiunta, con il d.p.c.m. 22 dicembre 2015, la merceologia buoni pasto);
- il comma 494 condiziona la possibilità di acquisti autonomi a prezzi inferiori di quelli delle convenzioni Consip e centrali di committenza regionali di riferimento all'ottenimento di un corrispettivo inferiore del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le restanti categorie merceologiche, rispetto ai migliori corrispettivi delle convenzioni e degli accordi quadro di Consip e delle centrali di committenza regionali. In via sperimentale, tuttavia, la possibilità di acquistare autonomamente tali merceologie non si applica nel triennio 2017-2019;
- il comma 501, estende a tutti i comuni (non solo a quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti) la possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40 mila euro;
- ai commi 502 e 503, esclude l'obbligo di ricorso al Mepa, ai mercati elettronici e agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici per gli acquisti di importo inferiore a mille euro;
- al comma 504, si dispone che gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip possono avere ad oggetto attività di manutenzione;

- il comma 507 interviene sulla disciplina del *benchmark* disponendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), siano definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip. Conseguentemente all'attivazione di convenzioni Consip vengono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e sul Portale del Programma i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità;
- al comma 508 si prevede che, nei casi di indisponibilità della convenzione Consip e in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Anac, i prezzi dell'eventuale precedente edizione di una convenzione, opportunamente adeguati con provvedimento dell'Anac, costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione;
- con riguardo all'obbligo di rispetto del *benchmark* di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, il comma 498 della stessa legge di stabilità 2016 ne estende l'applicazione ai soggetti controllati dallo Stato ed a quelli di diritto pubblico;
- il comma 510 stabilisce che le pubbliche amministrazioni obbligate a ricorrere alle convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali di committenza possono procedere ad acquisti autonomi solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata dell'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti, qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali;
- con i commi da 512 a 520, si introduce una disciplina specifica per l'acquisizione centralizzata dei beni ICT e di connettività, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato Istat di procedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. La possibilità di procedere autonomamente è ammessa solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che, approvato dal Presidente del Consiglio, contiene per ciascuna pubblica amministrazione (o categoria di essa) l'elenco di beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, individuando i beni e i servizi di rilevanza strategica. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi

strategici indicati nel Piano, Consip o il soggetto aggregatore interessato programma gli acquisti in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano;

- il comma 518 abroga la disposizione dell'art. 4 comma 3-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, sulla cui base Consip svolge l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'AgId.

Importanti interventi normativi sono stati introdotti nel corso del 2015 anche in tema di soggetti aggregatori.

In proposito, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 9 comma 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 9 comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore.

Sulla disciplina dei soggetti aggregatori è intervenuta anche la citata legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, si prevede, al comma 505, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmissione al Tavolo tecnico dei dati di programmazione in relazione ai beni e ai servizi di importo unitario superiore ad un milione di euro e, ai commi 548 e ss., l'obbligo per gli enti del SSN di approvvigionarsi, per le categorie sanitarie di cui al dpcm che individua le iniziative di acquisto obbligatorie dei soggetti aggregatori, esclusivamente attraverso la centrale di committenza regionale di riferimento o Consip. Infine, il comma 499 introduce la possibilità, per i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 comma 2 del d.l. 66/2014 iscritti nell'elenco, di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per gli ambiti territoriali di competenza. Per le iniziative relative alle categorie merceologiche individuate dal dpcm di cui all'articolo 9 comma 3 del d.l. 66/2014, l'ambito territoriale di competenza coincide con la regione di riferimento.

Va anche segnalato che l'art. 1, comma 1, lettera cc) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, di recepimento delle direttive europee recante “Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture individua, tra i principi e criteri direttivi, la “revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società Consip, ..., finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di

espletamento delle gare promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese”.

Ai sensi dell'art. 38 del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), è stato istituito presso l'Anac, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fa parte di diritto la Consip, oltre ad altri soggetti (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). Rilevano anche l'art. 41 del medesimo articolato legislativo, secondo cui entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di Consip s.p.a. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da Consip stessa¹; l'art. 55, comma 14, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip s.p.a., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

Infine, in continuità con gli interventi degli ultimi dieci anni si pongono le Linee guida triennali 2014-2016 (c.d. LGT) adottate dal Mef, contenenti le indicazioni programmatiche alle quali Consip è tenuta ad attenersi nello svolgimento della sua attività istituzionale e nelle quali viene ribadito e confermato il ruolo centrale del programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici in Italia.

Sono, poi, intervenute ulteriori disposizioni normative di particolare rilievo, che hanno inciso sull'ambito di operatività di Consip.

In tal senso rileva la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (legge di bilancio 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2017).

Il comma 413 prevede, infatti, che il Ministero dell'economia e delle finanze avvii, tramite Consip, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto di beni durevoli e la successiva concessione degli stessi; il tutto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il successivo comma 415 prevede che il medesimo Ministero dell'economia e delle finanze avvii una

¹ Al momento in cui viene rassegnata la presente relazione, il suddetto decreto non risulta adottato.

sperimentazione per divenire acquirente unico per proprio conto e per conto del Ministero dell'interno e delle loro rispettive articolazioni territoriali, per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Con successivo decreto verranno definite le modalità, i tempi di attuazione e le strutture ministeriali coinvolte nella sperimentazione.

La citata legge di bilancio per il 2017 ha modificato la disciplina in tema di soggetti aggregatori introdotta dal d.l. 66/2014, stabilendo, in particolare, che nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori operi un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure per le quali le amministrazioni sono obbligate a ricorrere ai soggetti aggregatori, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale quest'ultimo può esprimere proprie osservazioni. Dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori, alle dette indicazioni del Comitato guida, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto ai fini della ripartizione del Fondo dei soggetti aggregatori.

La ripetuta legge di bilancio per il 2017 ha introdotto, altresì, importanti disposizioni per l'acquisizione centralizzata di beni e servizi ICT e di connettività, disciplina introdotta dall'articolo 1 commi 512 e ss. della legge n. 208/2015. In particolare ha specificato che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato Istat devono procedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip o dei soggetti aggregatori per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. E' stato, poi, introdotto il comma 514-bis alla legge di stabilità per il 2016, il quale prevede che per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione predisposto da AgId, le amministrazioni statali e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali sono obbligati a ricorrere a Consip s.p.a., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo, al contempo, un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018. Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 421 della medesima legge di stabilità 2017, le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip s.p.a. o agli altri soggetti aggregatori ai

sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).

Da ultimo, occorre segnalare che a seguito dell'entrata in vigore, il 20 maggio 2017, del decreto legislativo “correttivo” al Codice dei contratti pubblici (d. lgs 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 5 maggio 2017), alcune gare già approvate dal consiglio di amministrazione di Consip dovranno subire modifiche.

Infatti l'articolo 95, comma 10 bis, nella versione modificata dispone che: “La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.

Pertanto per le gare che prevedono, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) il “correttivo” introduce l'obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.